

STATUTO DELLA "FONDAZIONE MICOLI-TOSCANO"
CON SEDE IN ZOPPOLA (PN)

Articolo 1 – Natura, denominazione e sede.

Nel 1946 la ND. Evelina Quaglia Algarotti ved. Micoli-Toscano, ad onorare la memoria del marito, provide a costruire in Castions di Zoppola (PN), su terreno appartenente all'O.P. Asilo Infantile Favetti, un edificio perché venisse destinato a Casa di Riposo per vecchi ed inabili, con la denominazione "Casa di Riposo Gianni Micoli-Toscano" e la Fondazione venisse eretta in Ente Morale autonomo non appena raggiunta la dotazione patrimoniale adeguata.

L'Asilo accettò dette condizioni con delibera 9.11.1945, approvata il 16.6.1946, n. 52241.

La donatrice provide quindi a fornire la casa dell'arredamento necessario e nel 1952 ne promosse l'attivazione demandando all'Asilo Infantile predetto la funzione di amministratore provvisorio della fondazione.

Successivamente, nel 1958, la sorella ND. Maria Quaglia Algarotti ved. Brussa, volle concorrere ad integrare l'istituzione negli scopi e nel patrimonio provvedendo alla costruzione ed all'arredamento di un padiglione contiguo perché venisse destinato a pensionato e venisse intitolato alla memoria del marito Cav. Nicola Brussa, col vincolo di provvedere alla manutenzione e conservazione della tomba della famiglia Brussa nel Cimitero locale.

L'Asilo Favetti accettò la proposta con deliberazione 1.8.1958, n. 14, approvata il 17 dicembre 1958 n. 46787 e nel 1959 il pensionato entrò in attività.

Le Signore fondatrici, compensato l'Asilo stesso per le aree cedute, con atto 23 giugno 1962 n. 25400 rep. Notaio Salice promossero la fondazione del nuovo ente che assume la denominazione: "CASA DI RIPOSO GIANNI MICOLI-TOSCANO E PENSIONATO NICOLA BRUSSA" con sede in Castions di Zoppola. Esso venne eretto in Ente Morale con il Decreto Presidenziale che approvava il primo Statuto.

Con il Decreto dell'Assessore per le Autonomie Locali del 15.12.2000, n. 35, la "CASA DI RIPOSO GIANNI MICOLI-TOSCANO E PENSIONATO NICOLA BRUSSA" pur mantenendo tale denominazione, per quanto concerne il fine ha stabilito di svolgere l'attività di casa di riposo.

Con Decreto n. 0444/Pres. del 12.12.2003 del Presidente della Giunta Regionale, la "CASA DI RIPOSO GIANNI MICOLI-TOSCANO E PENSIONATO NICOLA BRUSSA", ha assunto la natura giuridica di Fondazione, a mezzo di procedimento di depubblicizzazione e con essa la denominazione di FONDAZIONE CASA DI RIPOSO "M. TOSCANO" E PENSIONATO "CAV. N. BRUSSA".

Con atto Notaio Pascatti di San Vito al Tagliamento di rep. n. 134.342 del 21.04.2005, la Fondazione ha accettato la devoluzione del patrimonio attivo e passivo dell'"Associazione Asilo Infantile V. Favetti" di Castions di Zoppola, estintasi per impossibilità del raggiungimento del fine sociale.

Con Decreto n. 0155/Pres. del 18/05/2006 pubblicato sul BUR n. 22 del 31/05/2006, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha provveduto ad approvare il nuovo Statuto contenente il cambio della denominazione in "Fondazione Micoli-Toscano" di Castions di Zoppola.

Con delibera n. 1 del 27 gennaio 2014 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, successivamente redatto in forma pubblica dal dr. Luca Sioni, Notaio in San Vito al Tagliamento, con atto del 14 febbraio 2014, Rep. n. 44990, Racc. 16088, ed approvato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con Decreto Presidente Regione 17 marzo 2014, n. 038/Pres. e successivamente pubblicato sul B.U.R. del 2 aprile 2014, sono state approvate le modifiche riguardanti il funzionamento del Consiglio e stabilita la gratuità dell'incarico.

Articolo 2 – Finalità

La Fondazione persegue unicamente scopi di solidarietà sociale e pertanto non ha fini di lucro.

La Fondazione, ha per scopo di dare ospitalità, accogliere ed assistere anziani ed inabili di ambo i sessi, anche bisognosi di cure, nei limiti consentiti dai mezzi dell'istituzione.

Inoltre, in relazione alle condizioni socio demografiche ed alle esigenze, anche lavorative, delle famiglie, la Fondazione - per la popolazione del territorio del Comune di Zoppola e di quelli vicini - assumerà ogni altra iniziativa utile a soddisfare i bisogni educativi e di assistenza, anche a vantaggio di soggetti appartenenti alle categorie più deboli, quale che sia l'età e condizione, anche per la loro istruzione e crescita culturale.

La Fondazione può inoltre mettere a disposizione di persone, Enti ed Associazioni, pubblici o privati, i propri locali e le attrezzature, quando non utilizzati direttamente, regolamentandone con apposito atto l'uso e la gestione ed impiegando gli eventuali contributi riscossi per i fabbisogni dei servizi svolti.

Articolo 3 – Il Consiglio di Amministrazione

La "Fondazione Micoli – Toscano" è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, così nominati:

a) quattro membri, scelti di preferenza fra le persone del luogo, nominati, uno ciascuno, dall'Ordinario diocesano, dal Sindaco del Comune di Zoppola, dal Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia di Castions di Zoppola, dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Pordenone, salvo quanto disposto qui di seguito.

Il membro scelto dal Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia di Castions di Zoppola deve essere di provenienza laica e non facente parte del Consiglio che lo nomina.

L'erede più prossimo e più anziano della famiglia Micoli - Toscano che risiede nel Comune di Zoppola fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione finché non si verifichi esplicita rinuncia di tutti gli eredi o l'estinzione. L'erede suddetto sostituisce in via temporanea il componente di nomina del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Pordenone.

In caso di rinuncia o di impedimento non temporaneo di uno dei componenti di cui sopra, la sua sostituzione avverrà secondo quanto disposto per le nomine.

b) da un minimo di uno ad un massimo di tre membri, mediante cooptazione da parte dei primi quattro, che in proposito delibereranno con la presenza e con il voto favorevole di almeno tre componenti.

Il Consiglio, se ritenuto opportuno, potrà altresì attribuire tutti o parte dei propri poteri ad uno dei consiglieri in carica, nominandolo Amministratore delegato.

Tanto il Presidente quanto i consiglieri, compresi i cooptati, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

I componenti cooptati - in caso di dimissione, permanente impedimento o decesso - possono essere sostituiti dal Consiglio di Amministrazione per il rimanente periodo del quinquennio. Quando il cooptato non accetti per iscritto la carica entro quindici giorni dalla notizia avuta dal Presidente della Fondazione, se nominato, o dal membro anziano, in caso detta nomina non sia ancora avvenuta, si intende che l'abbia rifiutata; in tal caso il Consiglio stesso può procedere ad una nuova cooptazione.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di amministrazione dell'Ente; definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

La partecipazione al Consiglio di Amministrazione è onorifica.

Ai Consiglieri può competere un gettone di presenza, da determinarsi con apposito atto del Consiglio sulla base dei programmi in essere relativi alla gestione e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, e che comunque non potrà essere superiore a 30 euro a seduta giornaliera, in conformità al disposto dell'articolo 12 commi 4, 5 e 6 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22 o nella misura prevista da successive norme integrative o modificative.

Nel caso in cui il Consiglio si avvalga della possibilità di attribuzione di tutti o parte dei propri poteri ad uno dei Consiglieri in carica, l'eventuale gettone di presenza a questi dovuto sarà sospeso per tutto il periodo di esercizio di tale incarico, a fronte del quale sarà riconosciuto un compenso proporzionato all'entità dell'impegno e deliberato con lo stesso atto con cui l'incarico viene conferito.

Articolo 4 – Il Presidente

Il Presidente è organo monocratico della Fondazione. In quanto tale è titolare delle funzioni sottoelencate ed in ogni caso di quanto norme o regolamenti prevedono per tale figura.

Il Presidente rappresenta la Fondazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, salvo delega specifica al Direttore Generale o, se nominato, all'Amministratore delegato.

Il Presidente è scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti; dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato e può essere rieletto senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente uscente o, in mancanza, dal membro più anziano in carica o, a parità, più anziano di età, elegge nella prima seduta utile il Presidente nel suo seno a scrutinio segreto. Per la validità dell'elezione del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione ogni qual volta lo ritenga opportuno, o quando ne facciano motivata richiesta almeno due Consiglieri.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, nei casi di urgenza, adotta mediante ordinanza, tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella prima seduta utile.

Il Presidente in via transitoria può delegare ad uno o più dei consiglieri parte dei suoi compiti.

Al Presidente può competere un'indennità di carica, da determinarsi con apposito atto del Consiglio, sulla base dei programmi in essere relativi alla gestione e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Articolo 5 – Funzionamento ed Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Le votazioni vengono fatte per appello nominale o a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive, decadono dalla carica. La decadenza può essere altresì promossa e dichiarata dall'autorità tutoria regionale. La decadenza o la cessazione della carica per le dimissioni, morte o impedimento permanente, quando è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, è tempestivamente comunicata ai soggetti di cui al precedente art. 3 per la sostituzione, nonché all'autorità tutoria per quanto di competenza.

Nello specifico il Consiglio di Amministrazione:

- programma l'attività dell'Ente, specificando gli obiettivi da raggiungere e le relative priorità

ed individuando le fonti economiche per acquisire le risorse di personale e quelle organizzative necessarie;

- approva il bilancio annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo;
- delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- controlla l'andamento della gestione, verifica lo stato di realizzazione dei programmi annuali e pluriennali e dei progetti;
- valuta la qualità dei servizi erogati e, se del caso, indica al Direttore Generale, la necessità di assumere iniziative per il loro miglioramento;
- approva i regolamenti di funzionamento interno;
- nomina e revoca il Direttore Generale, determinandone funzioni e competenze;
- può attribuire, se ritenuto opportuno, ad uno dei consiglieri in carica, tutti o parte dei propri poteri, nominandolo Amministratore delegato, indicando la durata del mandato;
- nomina e revoca l'organo di revisione contabile e l'Organismo di Vigilanza come previsto nel d. lgs. 231/2001;
- ratifica le ordinanze presidenziali assunte per motivo d'urgenza nella prima seduta utile, da tenersi entro sessanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento adottato dal Presidente, il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata;
- delibera l'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- delibera l'acquisto e la vendita di beni immobili e l'iscrizione e le richieste di cancellazione su questi di vincoli pregiudizievoli;
- delibera l'eventuale stabile partecipazione dell'Ente ad attività economiche di volta in volta individuate, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 10, comma 5 del d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- delibera l'esercizio di attività e l'assunzione di iniziative, non episodiche, ritenute utili per il raggiungimento delle finalità della Fondazione, da sottoporre, se necessario, all'autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- delibera ogni altro atto dell'Ente non attribuito alle competenze del Direttore Generale o dell'Amministratore delegato se nominato.

Articolo 6 – Direttore Generale della Fondazione

La gestione tecnico-operativa della Fondazione è affidata al Direttore Generale o, se nominato, all'Amministratore Delegato.

Il Direttore Generale è individuato e nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche con incarico professionale e/o rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Il Direttore Generale adotta ogni provvedimento di gestione necessario al buon funzionamento dell'Ente, nell'ambito dei programmi indicati dal Consiglio di Amministrazione, assumendone le relative responsabilità tecniche e amministrative, ivi compresi sia il potere di instaurare rapporti di lavoro o stipulare contratti con persone o aziende che, in particolare, con Banche o Istituti di credito, comprendendo tutte le operazioni, anche finanziarie e mobiliari, ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Il Direttore Generale predispose gli atti del Consiglio di Amministrazione e ne assiste alle sedute

con funzioni di segretario, ed in tale veste sottoscrive, unitamente al Presidente ed ai Consiglieri, i verbali di deliberazione.

In caso di nomina di un Amministratore delegato, la funzione di segretario sarà assunta dal consigliere più giovane d'età, presente alla seduta.

Articolo 7 – Personale

Il Consiglio individua i contratti collettivi di lavoro del personale dipendente, purché aderenti alle attività della Fondazione e nel rispetto delle norme regolatrici del settore.

Il Direttore Generale, accertata la necessità e la consistenza delle figure professionali occorrenti allo svolgimento delle attività istituzionali, in conformità alle norme che le regolamentano, provvederà ad assicurarne la presenza, previa stipula dei necessari atti di assunzione o dei contratti di fornitura.

Articolo 8 – Attività regolamentare

Il funzionamento interno dei servizi, è stabilito dall'apposito regolamento, in conformità alle norme che ne disciplinano l'esecuzione. Sono pure materia di disposizioni regolamentari, qualora non disciplinate da disposizioni normative, le modalità di ammissione ai servizi ed i rapporti con l'utenza, ivi comprese le formalità relative.

Articolo 9 – Apporto del volontariato e assistenza religiosa

La Fondazione riconosce l'utilità sociale del volontariato, ne favorisce l'apporto ed il coordinato utilizzo, nell'interesse degli utenti dei servizi erogati.

Gli interventi resi da organizzazioni di volontariato o da singoli cittadini, svolti ai sensi della normativa vigente, devono essere fondati su prestazioni spontanee, gratuite, di norma continuative e concordate preventivamente con l'Ente.

L'assistenza religiosa è assicurata all'interno dei servizi residenziali mediante accordi con le Autorità religiose locali.

Articolo 10 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili donati dai fondatori all'atto della costituzione;
- b) da elargizioni e contributi che a qualsiasi titolo pervengono alla Fondazione e che siano destinate al suo patrimonio;
- c) dai beni immobili e mobili che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al suo patrimonio;
- d) dalla quota degli utili e degli avanzi di amministrazione che il Consiglio di Amministrazione, con il consenso dell'organo di revisione, destina a incremento del patrimonio.

Articolo 11 – Mezzi finanziari

L'Ente realizza i suoi fini mediante:

- i versamenti delle rette dei servizi da parte degli utenti o di terzi per loro conto o nel loro interesse;
- i contributi pubblici e privati;
- le rendite del suo patrimonio;
- le elargizioni e donazioni di eventuali benefattori ed ogni altro introito non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;

- le entrate derivanti da attività di qualsiasi natura che la Fondazione ritenesse di intraprendere, finalizzate al miglioramento dei servizi istituzionalmente svolti ed alla riduzione degli oneri a carico dell'utenza.

Articolo 12 – Esercizio finanziario e Bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio provvederà ad approvare il bilancio dell'esercizio chiusosi al 31 dicembre dell'anno precedente.

Gli avanzi e gli utili dell'esercizio verranno destinati preliminarmente alla copertura dei disavanzi e delle perdite registrate in precedenti esercizi o, quando ritenuto, ad incremento del patrimonio. Vigè comunque l'obbligo a che gli eventuali utili e avanzi di gestione, se reinvestiti, vengano esclusivamente impiegati per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

In ogni caso è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Articolo 13 – Organo di revisione

L'organo di revisione è composto da un Revisore iscritto all'albo dei Dottori commercialisti o dei Ragionieri e all'Albo dei revisori contabili.

L'organo di revisione è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 5.

Esso esercita le proprie funzioni a norma degli artt. 2403 e segg. cod. civ., in quanto applicabili. Può assistere, qualora invitato, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il revisore dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

All'organo di revisione spetterà un compenso determinato dal Consiglio al momento dell'incarico.

Articolo 14 – Liquidazione

La Fondazione è costituita senza limiti di durata. Se lo scopo della Fondazione diviene impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio risulta insufficiente, o più in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'art. 27 cod. civ., o quelle di scioglimento previste dall'art. 28, primo comma, del cod. civ., la Fondazione si estingue anche ai sensi dell'art. 28, secondo comma, cod. civ.

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto, secondo quanto deliberato dal Consiglio, all'ente o agli enti non commerciali che perseguano attività istituzionali uguali o analoghe a quelle della Fondazione. Se la devoluzione avviene a favore di associazioni riconosciute, resterà in ogni caso escluso ogni diritto individuale dei soci di dette associazioni sui beni medesimi, anche in caso di estinzione e di scioglimento di essi.

Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori, determinandone i poteri; questi potranno essere scelti anche fra membri del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 – Norme finali e transitorie

Il presente statuto abroga quello precedente ed entra in vigore dalla data dell'approvazione da parte degli Organi competenti.

Il Consiglio di Amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente Statuto porta a termine il proprio mandato fino alla sua naturale scadenza.

Il Consiglio di Amministrazione, se del caso, adeguerà i regolamenti interni, al presente Statuto; i

regolamenti vigenti alla data di approvazione del presente Statuto restano in vigore, per quanto compatibile, fino all'adozione dei nuovi regolamenti.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi sulle Fondazioni.

VISTO: IL PRESIDENTE